

REGOLAMENTO (CE) N. 2709/1999 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1999

recante apertura, per il 2000, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comu-

nità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria⁽⁹⁾, dall'altra, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹¹⁾, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese; gli accordi europei conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario;
- (2) inoltre, in virtù del regolamento (CE) n. 1926/96, la Comunità ha istituito un contingente tariffario per le importazioni di carni ovine e caprine dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania;
- (3) per il 2000, i contingenti tariffari di cui trattasi devono venire aperti dalla Commissione e gestiti conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 344/1999⁽¹³⁾;
- (4) per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa; inoltre, alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni; occorre pertanto un coefficiente di conversione;

⁽¹⁾ GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 319 del 21.12.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 319 del 21.12.1993, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽¹³⁾ GU L 43 del 17.2.1999, pag. 6.